



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE

riunito nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Paola Di Francesco	Presidente
dott. ssa Barbara Vicario	Giudice est.
dott. ssa Federica Abiuso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado

e con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: separazione giudiziale

Conclusioni.

Parte ricorrente:

In via istruttoria, ammettersi le prove testimoniali richieste in memoria ex art 183 VI co.C.p.c. n. 2; in denegata ipotesi ammettersi i capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5,6,7, con i testi ivi indicati opponendosi alle richieste avversarie come da memoria ex art. 183 VI co. cpc n. 3, in quanto i relativi capitoli non sono generici e non vertono su circostanze documentali; si chiede ordinarsi altresì al Comune di la produzione del certificato di residenza e



stato famiglia della Signora atteso che la richiesta già effettuata, come documentalmente provato, non ha sortito effetto alcuno;

Nel merito: Dichiararsi la separazione personale dei signori e con addebito della separazione alla signora....., condannando la stessa alla restituzione dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal maggio2017 per la causale di cui in narrativa;

In denegata ipotesi dichiararsi la separazione personale deiperla causale di cui in narrativa condannando la stessa alla restituzione dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal maggio 2017;

Per la resistente

Nel merito:

- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, sig.ra e sig., con addebito a carico del sig. e conseguenze di legge;*
- autorizzarsi i coniugi, sig.ra e sig., a vivere separati;*
- accertarsi il diritto della sig.ra a percepire, a far data dall'invito di adesione alla procedura di negoziazione assistita pervenuto al sig. il giorno 08.08.16, un assegno mensile di € 1.000,00, di cui € 500,00 a titolo di alimenti ex art. 438 c.c. e € 500,00 a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c., oltre rivalutazione come per legge, e per l'effetto disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere il predetto assegno entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 15.12.2016, esponeva di aver contratto matrimonio con in data 1.9.2007 e che dall'unione non erano nati figli. Chiedeva la pronuncia della separazione dal coniuge con addebito alla moglie in quanto ritenuta responsabile della fine del matrimonio.

La resistente, nel costituirsi, aderiva alla domanda relativa allo *status*, ma ricostruiva in modo del tutto diverso la genesi della crisi coniugale, e chiedeva l'adozione di provvedimenti diversi rispetto a quelli invocati dal ricorrente, in merito alle condizioni della separazione.



In particolare, attribuiva la causa della crisi del rapporto matrimoniale ai comportamenti infedeli del marito posti in essere durante il matrimonio e fino all'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale avvenuto da circa due mesi prima del ricorso per separazione; deduceva, altresì, che il ricorrente in data 29.7.2016 aveva ritirato la delega che lei aveva ad operare sul conto intestato al marito impedendole di provvedere al proprio sostentamento per cui formulava domanda di addebito e chiedeva un contributo alimentare di euro 500 e un contributo per il proprio mantenimento di euro 500 al mese.

All'udienza presidenziale del 3.5.2017 il ricorrente dichiarava di essersi allontanato dalla casa coniugale da circa due mesi per via della intollerabilità della convivenza con la moglie, di percepire un reddito mensile da lavoro in qualità di autotrasportatore pari ad euro 2000 e di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di euro 350; la resistente dichiarava di aver interrotto la attività lavorativa di operatrice sociosanitaria dal 2012 a causa di problematiche di salute, essendo affetta da artrite reumatoide.

Con i provvedimenti presidenziali provvisori del 5.5.2017 veniva posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la moglie di euro 350, da corrispondere alla stessa entro i primi dieci giorni del mese.

Espletata la successiva fase istruttoria a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 10 settembre 2019 il giudice istruttore si riservava di riferire al collegio per la decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.

Sullo status

Ricorrono i requisiti previsti dalla legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi: l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una grave situazione di contrasto e di conflittualità tra gli stessi, tale da rendere impensabile la ripresa della convivenza tra i due, di fatto già cessata dal 2016.

E' pacifico, inoltre, che la sin dal 2017 ha iniziato una nuova stabile convivenza trasferendosi a vivere a Genova presso la residenza dell'attuale compagno.



La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta.

Sulle reciproche domande di addebito della separazione

In ordine alle domande di addebito della separazione avanzate reciprocamente dalle parti, le stesse sono da rigettarsi.

Giova rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (*ex plurimis* Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).

Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.

Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, imputando alla medesima un atteggiamento di disinteresse nei confronti dello stesso, nonché la violazione del dovere di fedeltà. Il ricorrente, in particolare, ha esposto che la avrebbe intrattenuto la relazione extraconiugale con Domenico, ancora prima che venisse dato corso al procedimento di separazione e ha prodotto del messaggi del profilo facebook della, per dimostrare che la conoscenza tra i due era antecedente alla separazione (doc. 13).

Anche la resistente ha chiesto l'addebito della separazione nei confronti del marito, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., deducendo che la crisi matrimoniale aveva trovato unica causa nel comportamento infedele del già durante la convivenza matrimoniale; la stessa ha prodotto uno scambio di messaggi tra il marito e tale dall'inequivocabile tenore non amicale da cui si evince l'intenzione e la volontà dei due di intrattenere un rapporto di natura sessuale e amorosa (doc. 15).



Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, giova rammentare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza, dal quale non vi è motivo di discostarsi, che l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenti una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. nn. 13747/2003, 7859/2000; Cass. n. 917 del 2017).

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017). Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 3923 del 2018).

Sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, in primo luogo, non può ritenersi provato che la resistente sia venuta meno, durante il matrimonio, ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del marito e ai doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia giacché il ricorrente non ha fornito elementi chiari, precisi e dettagliati per ritenere che la moglie avesse violato tali obblighi e, nell'ambito delle richieste istruttorie, le circostanze addotte a sostegno della domanda di addebito sono state formulate in maniera generica e dunque



inidonee a fornire riscontro a quanto dedotto dal Del pari non può ritenersi provato che il abbia privato la moglie dei mezzi per vivere, giacchè il ritiro della delega a che la stessa operasse sul conto intestato al marito, si colloca in un arco temporale (26.07.2016) di poco antecedente alla cessazione della convivenza tra i coniugi, sicchè tale circostanza non può ritenersi causa della rottura del vincolo coniugale. Tra l'altro vi è evidenza documentale del fatto che il faceva fronte al pagamento delle utenze domestiche per l'abitazione familiare, rimasta nella disponibilità della moglie, e al pagamento della utenza telefonica intestata alla

Quanto alla violazione del dovere di fedeltà, se vi è evidenza documentale del fatto che il ricorrente scambiasse messaggi che denotano l'esistenza di un rapporto di intimità anche sessuale con tale....., e che tali messaggi, seppur privi di data, verosimilmente sono da ricondursi al periodo matrimoniale (tra i vari, lui scrive: *"io mi fa molto piacere vederti ma io sono anche sposato ma non vorrei perdere la tua amicizia (...) il mio è amore e non solo sesso con te (...) mi mandi una tua foto che vorrei metterla nel salva schermo"* e lei risponde *"si così tua moglie mi ammazza"*), tuttavia non è stata fornita la prova che la violazione del dovere di fedeltà sia stata conclamata e abbia assunto una connotazione infamante nei confronti della e, soprattutto, che sia stata la sola causa della rottura dell'unione coniugale, ove si consideri che *"l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale"* (cfr. Cass. n. 2740/2008). Tra l'altro, parte resistente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie non ammesse dal giudice istruttore, per cui le stesse sono da ritenersi rinunciate (cfr Cass., 10748/2012; Cass., 19352/2017).

Del pari, non vi è prova che il rapporto sentimentale tra la e Domenico, sfociato in una convivenza nel 2017, fosse intercorsa in epoca precedente alla separazione, e in ogni caso trattasi di circostanza che non è



sufficiente a fondare la domanda di addebito in quanto non è emerso che tale relazione sia stata causa determinante della fine del matrimonio, non potendosi tralasciarsi di considerare che il comportamento del, benché nel caso di specie non possa assurgere di per sé a unica causa della crisi del rapporto coniugale come sopra evidenziato, del tutto verosimilmente ha inciso sulla solidità del rapporto di vincolo coniugale. Quanto alle reiterate istanze istruttorie di parte ricorrente, il Collegio conferma le valutazioni espresse dal GI nell'ordinanza del 22.01.2018 con la quale sono state dichiarate inammissibili e rigettate le prove orali. In particolare, alcune circostanze dedotte nei capitoli di prova attengono a fatti verificatesi in epoca antecedente al matrimonio e nulla avrebbero potuto apportare, sotto il profilo probatorio, alla valutazione del Tribunale circa la pronuncia di addebito della separazione in quanto sono relative più che a violazioni dei doveri coniugali nei termini richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, a questioni riguardanti diversità caratteriali tra i coniugi oltre che essere generiche e valutative (*"1. Vero che nell'anno 2016, il sig. quando rientrava la sera dal lavoro doveva prepararsi da solo la cena perché la moglie usciva?; 2. Vero che quando la sig.ra usciva il sig. rimaneva all'oscuro dei luoghi da quest'ultima frequentati e dell'orario di rientro? 3) Vero che nell'anno 2016 durante i fine settimana la signora si trasferiva altrove e il sig. veniva lasciato solo?); altre circostanze, non sono attinenti al periodo di convivenza coniugale ma successive al deposito del ricorso per separazione, sono incontestate e documentali (4.Vero che a febbraio 2017, per più volte, davanti all'abitazione coniugale in era parcheggiata un'automobile targata XXX? 5) Vero che nei primi mesi dell'anno 2017 la sig.ra più volte ha affidato il proprio cane al sig. perché doveva allontanarsi da casa per alcuni giorni e quando tornava andava a riprenderselo presso l'abitazione della madre del sig. se quest'ultimo era al lavoro? 6) Vero che il sig.ad oggi si reca al lavoro utilizzando l'automobiledi proprietà della sig.ra come da documentazione fotografica che le si rammostra (allegato n. 11 alla relazione)? 6) Vero che la Signora dall'autunno 2016 convive con il Sig.in int. 3 con il quale ha una relazione amorosa? 7) Vero che la Signora sbriga le faccende domestiche nell'abitazione*



nella quale convive con il sig. XXXX? 8) Vero che nella primavera 2016 la signora sul proprio profilo Facebook ha dichiarato di essere "impegnata" con XXXX apponendo cuori intorno alla parola NOI, giusta documentazione che le si rammostra doc.13 allegato alla relazione? 9) Vero che la sigra pubblica frasi d'amore rivolte a XXXX e dette frasi sono ricambiate da giusta documentazione che le si rammostra doc.13 allegato alla relazione?).

Le ulteriori richieste istruttorie, tra cui gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., aventi ad oggetto circostanze documentate o documentabili, sono state superate dalla non contestazione da parte della della circostanza che attualmente la stessa convive a.....con....., come tra l'altro pacificamente risulta dalle fotografie allegate alla relazione investigativa in atti (doc. 8).

Per tutte le ragioni suesposte, non emerge dunque la prova che la causa del fallimento dell'unione sia ascrivibile alla esclusiva responsabilità del o della, e pertanto le reciproche domande di addebito non possono essere accolte.

Sul contributo al mantenimento della resistente

La ha chiesto ai sensi dell'art. 156 c.c. l'attribuzione di un assegno di mantenimento di euro € 1.000,00, di cui € 500,00 a titolo di alimenti ex art. 438 c.c. e € 500,00 a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c..

La domanda deve essere rigettata.

Come noto, *"in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell' assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica"* (Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 32871 del 19/12/2018 (Rv. 651937 - 01).

Infatti, secondo i principi della s. corte, anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi *"more uxorio"* siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva,



peraltro, la facoltà del coniuge richiedendo l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce *"in melius"* sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati (Cass., sent. n. 16982 del 2018).

Nel caso di specie, non appare contestato che la conviva stabilmente a .. con il nuovo compagno quanto meno dal 2017, il che assume carattere dirimente nel senso di escludere l'obbligo di mantenimento del coniuge sul presupposto della rottura tra la precedente fase di convivenza e la nuova unione di fatto.

Si evidenzia altresì che la relazione tra le parti, ha le caratteristiche inequivoche di stabilità, come si evince dalle fotografie allegate alla relazione investigativa in atti nonché dalla dichiarazione dei redditi della relativa all'anno di imposta 2017, da cui risulta la residenza della stessa a presso l'abitazione del XXXX; e che la possa ricevere anche sostentamento dalla nuova unione di fatto si desume anche dagli accrediti eseguiti mediante bonifico alla dal XXXX di euro 600 in data 3.2.2017, di euro 1000 in data 23.3.2017 (doc. 13 fasc. resistente).

Inammissibile è la domanda della ricorrente avente ad oggetto la restituzione delle somme già versate a titolo di assegno di mantenimento, in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 353/1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. *"per subordinazione"* o *"forte"*, sicché esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c., soggette a riti diversi (cfr. Cass. 20638/2004, 6660/2001, 266/2000, 11297/1998).

Spese di lite

In considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n....., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e, unitisi in matrimonio a (RO) il
- rigetta le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti;
- rigetta la domanda proposta dalla, avente ad oggetto la domanda di attribuzione di assegno di mantenimento;
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione proposta da;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Rovigo, 14 maggio 2020

Il giudice est.

Barbara Vicario

Il Presidente
Paola Di Francesco

